

APPELLO 8/2013

Comitato Circoli Velici del Golfo della Spezia
Regate di Primavera 2013
ITA 15875 Namastè contro ITA 15041 Bruscolo

.RRS 14 EVITARE IL CONTATTO

Se ragionevolmente possibile, una barca deve evitare il contatto con un'altra barca. In ogni caso una barca con diritto di rotta oppure con diritto di spazio o spazio alla boa

(a) non occorre che agisca per evitare il contatto fino a quando non è chiaro che l'altra barca non si sta tenendo discosta o dando spazio o spazio alla boa, e

(b) deve essere esonerata se essa infrange questa regola ed il contatto non causa danni o lesioni

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Eugenio Torre (componenti), con Anna Maria Bonomo e Lorena Gucciardi (uditori), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello tempestivamente proposto da ITA 15041 Bruscolo contro la decisione del Comitato delle Proteste che ha squalificato ITA 15041 nella prova delle Regate di Primavera 2013 del Golfo di Spezia svoltasi il 17 Febbraio 2013 per infrazione della RRS 10.

Il caso si riferisce all'udienza relativa alle proteste n. 1 presentata da ITA 15875 contro ITA 15041 e n. 2 presentata da ITA 15041 contro ITA 15875 trattate congiuntamente in quanto entrambe riferite allo stesso incidente.

ITA 15041 impugna la decisione assunta dal Comitato delle Proteste accettando la propria squalifica ma rilevando che, sulla base della B 002 Q&A 2013-005 ISAF, ITA 15875 avrebbe dovuto essere squalificata per infrazione della RRS 14.

Non essendo pervenuti nei termini prescritti tutti i documenti richiesti da questa Giuria d'Appello, ritenendo sufficienti gli elementi desumibili dalla documentazione pervenuta si decide comunque di procedere in accordo a quanto previsto dalle NORME PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NAZIONALE ORGANIZZATA IN ITALIA 2013: *“Decorsi comunque 30 (trenta) giorni dalla data di rubricazione, l'appello sarà considerato istruito e potrà essere deciso sulla scorta della documentazione fino a quel momento acquisita agli atti. Trascorso tale termine, l'appello privo di un documento necessario alla sua decisione sarà dichiarato improcedibile o, se a suo insindacabile giudizio così ritenga la Giuria d'Appello, sarà deciso sulla base della documentazione in possesso in quel momento alla Giuria d'Appello stessa.*

Premesso che la protesta presentata da ITA 15041 è invalida in base alle prescrizioni della RRS 61.2(b), in quanto non definisce in quale prova l'incidente sia avvenuto,

pertanto non definisce dove e quando. Risulta invece valida la protesta di ITA 15875 che, discussa congiuntamente riguardando lo stesso incidente, rende valida l'udienza. Dai fatti accertati dal CdP e confermati dalle deposizioni delle parti risulta:

- ITA 15041 mure a sinistra e ITA 15875 mure a destra procedono di bolina in rotta di collisione.
- Prima dell'incidente ITA 15875 ha proceduto per circa 300 metri mure a dritta e con rotta costante.
- Giunto all'incrocio con ITA 15875, ITA 15041 prosegue senza modificare la propria rotta
- Quando ITA 15875 si rende conto che l'altra imbarcazione non fa nessuna azione per evitare il contatto poggia ma non può evitare un contatto con ITA 15041. Il contatto si verifica sul lato sinistro di ITA 15041 a circa un metro dal suo specchio di poppa.
- In base a quanto scritto nella protesta, risulta che ITA 15041 si sia ritirata circa 3 minuti dopo l'incidente.

Non risulta dalle dichiarazioni dei concorrenti né dai fatti accertati dal CdP che a seguito del contatto si siano verificati danni alle imbarcazioni, per cui se ITA 15875 avesse infranto la regola 14, nessuna conseguenza le deriverebbe in quanto esonerata dalla RRS 14(b).

E' comunque parere di questa Giuria d'Appello che le condizioni dell'incidente cui fa riferimento la Q&A ISAF citata dall'Appellante, siano diverse da quelle verificatesi nel caso in esame pertanto, che ITA 15875 non abbia infranto la regola 14. Rammenta inoltre che un'imbarcazione che si ritira esegue una penalità che la esonera dall'infrazione commessa (RRS 44.1(b) e Caso ISAF 107.

PQM

la Giuria d'Appello respinge l'appello di ITA 15041 e conferma la decisione impugnata per quanto riguarda ITA 15875. Ove ITA 15041 si sia effettivamente ritirata dalla prova del 17 febbraio, riforma la decisione assunta dal Comitato per le Proteste nei confronti di ITA 15041 annullandone la squalifica e confermando il RET per la prova stessa essendosi ITA 15041 esonerata con il ritiro.

Genova, 8 giugno 2013

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale